

Decreto ministeriale 23 marzo 1999  
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1999, n. 73

**Abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso,  
per i concessionari del servizio di riscossione,  
ai sensi del Dlgs 22 febbraio 1999, n. 37,  
e definizione dei rapporti contabili pendenti**

**IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE  
DI CONCERTO  
CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 37 del 1999 che, ai commi 1 e 2, rispettivamente, abroga sia l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sia ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso ed esonera i concessionari stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti i cui termini scadono successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999 in conseguenza di ruoli affidati in carico prima della stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999;

Visto il comma 3 del citato articolo 2 che, per la individuazione delle modalità di definizione dei rapporti contabili pendenti, rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

**DECRETA:**

**Articolo 1.**

1. I ruoli affidati in carico, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, ai concessionari del servizio di riscossione anteriormente al 26 febbraio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, i cui importi dovevano essere anticipati, in tutto o in parte, successivamente alla predetta data, sono rettificati, per le somme relative a decimi o rate ancora da scadere, in ruoli senza obbligo del non riscosso come riscosso, con provvedimento degli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio. La rettifica del carico avviene, sulla base dei dati forniti dalle Ragionerie provinciali dello Stato, tenendo conto del carico originariamente iscritto a ruolo, senza considerare le somme inerenti i provvedimenti di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio.

2. Per gli importi oggetto di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio, concernenti ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso come riscosso relativamente ai quali, al 26 febbraio 1999, sono scaduti i termini di versamento di tutti i decimi da anticipare, gli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio procedono alla rettifica con distinto provvedimento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono adottati, per ciascun concessionario, cumulativamente, per ciascuna scadenza di rata, per capitolo articolo e per competenza e residui, con riferimento a tutti gli importi da rettificare. Essi sono notificati al concessionario e comunicati alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.
4. Per i provvedimenti relativi all'importo dei crediti vigenti o alle rate completamente scadute ma in parte non versate, si assume come scadenza la data del 10 febbraio 1999. Gli stessi vengono emessi in conto residui.

## **Articolo 2.**

1. A decorrere dal 26 febbraio 1999, i versamenti in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di versamento in tesoreria, le somme, relative a ruoli con obbligo affidati in carico precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999, ed incassate fino a tale data, si considerano riscosse il 26 febbraio 1999. Il riversamento delle stesse è effettuato al netto degli importi già versati per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
3. Gli interessi di mora riscossi a fronte di ruoli affidati in carico con obbligo spettano ai concessionari proporzionalmente alle somme anticipate.